



Comune di Pordenone



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

**SETTORE VII OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O.C.**

Decreto Interministeriale n. 395 del 16 settembre 2020

DISCIPLINARE DI GARA

**Unione Europea - Next Generation EU. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la
Qualità dell'Abitare (PINQuA)".**

OPERA 38.23 "Recupero e rifunzionalizzazione del Centro Anziani di Torre"

**OGGETTO: AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI, FINANZIATO CON FONDI
PNRR**

C.I.G. 9889882CCC

CUP B58I21000220001

Sommario

Sommario.....	2
PREMESSE	3
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4



1.1	LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE	4
1.2	DOTAZIONI TECNICHE	5
1.3	IDENTIFICAZIONE	6
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	6
2.1	DOCUMENTI DI GARA	6
2.2	CHIARIMENTI	7
2.3	COMUNICAZIONI.....	7
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	8
3.2	DURATA.....	11
3.3	REVISIONE PREZZI.....	11
3.4	MODIFICHE E/O VARIAZIONI CONTRATTUALI – REVISIONE PREZZI.....	11
4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
5.	REQUISITI GENERALI	11
6.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	17
6.1	REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE	18
6.2	REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE.....	18
6.3	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE.....	19
6.4	REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE.....	20
6.5	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE – PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI	21
6.6	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	21
6.7	INDICAZIONI PER I CONSORZI STABILI	23
7.	AVVALIMENTO.....	24
8.	SUBAPPALTO	24
9.	GARANZIA PROVVISORIA.....	25
10.	SOPRALLUOGO.....	27
11.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	28
12.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	28
12.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	29
13.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	30
14.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
15.	OFFERTA TECNICA – MASSIMO 70 PUNTI.....	34
16.	OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTO E - MASSIMO 30 PUNTI.....	40
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	42
18.	METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	43
18.1	CALCOLO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA	43
18.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	44
18.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	45
18.4	RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI	45
19.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	45
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	46
21.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	46



22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	47
23 CODICE DI COMPORTAMENTO	48
24. ACCESSO AGLI ATTI	48
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	48

PREMESSE

Con determina a contrarre (n. e data rinvenibili tra gli atti di gara pubblicati) questa Amministrazione (di seguito “Stazione appaltante” o “Amministrazione”) ha avviato la procedura aperta telematica, ex art. 60 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dell'appalto integrato della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto definitivo relativo all'Opera 38.23 “Recupero e rifunzionalizzazione del Centro Anziani di Torre” - Unione Europea – Next Generation EU. PNRR Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 “Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PINQuA)” e, per quanto non definito, dai principi DNSH, conformemente alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero della Transazione ecologica del 23 giugno 2022.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero della Transizione ecologica:

<https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.eappalti.regione.fvg.it e cartella di gara tender_34026 RdO: rfq 49570 – APPALTO INTEGRATO_OP 38.23 “Recupero e rifunzionalizzazione del Centro Anziani di Torre”_PNRR M5C2I2.3 PINQuA_Gara Aperta, conforme alle prescrizioni dell'art. 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 34, 44, 52, 58, 63, 95 comma 3, lett. b) e 157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di seguito anche D.L. 32/2019), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito anche D.L. 76/2020), e del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 come convertito dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 e degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria”, aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e del comunicato del Presidente dell'ANAC del 23 ottobre 2019.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Pordenone codice NUTS ITH41

CIG 9889882CCC

CUP B58I21000220001

CUI L80002150938202100096

Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è l'arch. Guido Lutman.

Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza, ufficio.gare@comune.pordenone.it

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Michela Baldissera - ufficio.gare@comune.pordenone.it

Altri referenti: dott.ssa Manuela Tona manuela.tona@comune.pordenone.it

Profilo committente: www.comune.pordenone.it

L'intervento di complessivi € 5.335.000,00 è finanziato con fondi derivanti dall'Unione Europea – Next Generation EU, nell'ambito del Piano Nazionale di Ambito del di Ripresa e Resilienza PNRR.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic Identification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice Civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice Civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei documenti denominati "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte – procedura monolotto" e "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia".

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina



<https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/bandi-e-appalti/appalti-di-lavori-servizi-e-forniture/procedure-negoziare/lavori> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della procedura, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati "Istruzioni operative per la presentazione telematica delle offerte – procedura monolotto" e "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Friuli Venezia Giulia" che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);



- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall'estero o da telefono cellulare, all'indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it.

Si precisa, inoltre, che al suddetto call center non possono essere posti quesiti di carattere amministrativo.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Il presente Disciplinare di gara ed i relativi allegati;
- b) Deliberazione di approvazione progetto definitivo (PDEF);
- c) Progetto Definitivo
- d) Capitolato speciale d'appalto;
- e) Calcolo corrispettivi progetto esecutivo

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: <https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/bandi-e-appalti/appalti-di-lavori-servizi-e-forniture/procedure-aperte-e-ristrette/lavori> e sulla Piattaforma e-appalti FVG (tender_34026 – RDO rfq_49570).

<https://www.comune.pordenone.it/it/comune/albo/bandi-avvisi/bandi-e-appalti/appalti-di-lavori-servizi-e-forniture/procedure-aperte-e-ristrette/lavori>



2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, utilizzando l'apposita area "Messaggi" della RDO online della Piattaforma e-Appalti FVG, previa registrazione ed abilitazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite, ai sensi dell'art. 74, comma 4 del Codice in formato elettronico almeno 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nell'area "Allegati" alla RDO e sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.pordenone.it> - Amministrazione trasparente, sezione "Bandi di gara e avvisi pubblici", sottosezione "Appalti di lavori, servizi e forniture". Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nell'area messaggi della RDO, dove è possibile effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazione. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui al successivo articolo 18; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

La Stazione Appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni di cui al citato art. 76 via PEC, senza utilizzo dell'area "Messaggi" della RDO online, facendo riferimento all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di registrazione alla Piattaforma E-Appalti FVG.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC associato all'utenza utilizzata sulla Piattaforma eAppaltiFVG devono essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la

Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto integrato ha per oggetto il servizio di progettazione esecutiva e l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di: "Recupero e Rifunionalizzazione del Centro Anziani di Torre - Progetto finanziato dall'Unione Europea-next generation EU, Missione M5 - Componente C2 - Investimento 2.3" e riguarda tutte le opere necessarie alla ristrutturazione del fabbricato e delle sue dotazioni impiantistiche, ed opere complementari ed accessorie.

Ai sensi dell'articolo 59 comma 1 e 1-bis del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 48 comma 5 D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, sono compresi nell'appalto la Progettazione esecutiva ed i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, sulla base del Progetto definitivo di cui all'articolo 23, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e relativi allegati dei quali l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario, senza ulteriori oneri per la stazione appaltante e comunque nel rispetto dell'importo complessivo del quadro economico approvato.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Affidatario deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Trattandosi di progetto finanziato dal PNRR, ai fini del rispetto del principio DNSH e precisamente Regime di riferimento 2, l'affidatario dei lavori sarà soggetto a maggiori controlli e dovrà inoltre assicurare quanto previsto dal progetto definitivo per la gestione del cantiere e dei rifiuti. Con riguardo all'approvvigionamento dei materiali e componenti dovrà presentare alla Direzione Lavori le certificazioni di prodotto indicate nel Capitolato speciale di appalto, pena la non ammissibilità dei materiali.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, Comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la suddivisione non garantirebbe il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto e comporterebbe invece criticità tecniche nell'organizzazione ed esecuzione del lavoro: un unico aggiudicatario è in grado di gestire la richiesta dell'Amministrazione contraente, assicurando unitarietà ed omogeneità nel coordinamento delle attività da prestare. Per la quantità e tipologia di prestazioni richieste l'appalto garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.

Inoltre, si ritiene di non suddividere l'appalto in lotti poiché le attività previste sono tra loro strettamente connesse e consequenziali e necessitano di una gestione unitaria.

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

La descrizione delle prestazioni relative alla progettazione con i relativi importi viene definita dal documento "230607 Calcolo corrispettivo Prog. Esecutivo" reperibile nell'Area Allegati della RDO rfq_49570.

L'opera si articola nelle seguenti classi/categorie:

Con riferimento alla progettazione

Cat.	Destinazione funzionale	ID opere	Valore opere
Edilizia	Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	E.20	€ 2.000.485,66
Strutture	Strutture o parti di strutture in cemento armato ...	S.03	€ 1.414.968,76
Impianti	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici ...	IA.01	€ 37.451,89
Impianti	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	IA.02	€ 246.798,43
Impianti	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente – singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	IA.03	€ 448.293,88

La prestazione principale è quella relativa alla categoria E.20 Edilizia.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto dei lavori sono le seguenti:

a) CATEGORIA PREVALENTE

Cod.	Declaratoria	Importi Euro			%
		Importo netto lavori	Importo oneri della Sicurezza	Importo totale	
OG 1	Edifici civili	3.318.642,36	96.812,06	3.415.454,42	82,30

b) ALTRE CATEGORIE

Cod.	Declaratoria	Importi Euro			%
		Importo netto lavori	Importo oneri della Sicurezza	Importo totale	
OS28	"Impianti termici e di condizionamento	276.193,16	8.057,16	284.250,32	6,9
OS30	"Impianti interni elettrici, telefonici..."	435.586,86.	12.707,02	448.293,88	10,8

I lavori appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente con i relativi importi, sono riportati nella tabella sopra riportata. Tali lavori sono scorporabili e, a scelta dell'Affidatario, preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante, possono essere subappaltati secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Si riporta il **quadro economico relativo all'appalto in oggetto:**



A)	OPERE IN APPALTO	2023
	1- lavori a base d'asta	€ 4.030.422,38
	2- oneri per la sicurezza	€ 117.576,24
	3- totale lavori e sicurezza	€ 4.147.998,62
	4- spese tecniche (prog. esecutivo)	€ 92.840,95
	sommano (A)	€ 4.240.839,57
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	1- IVA 10% su A3	€ 414.799,86
	2- ONERI 4% e IVA 22% su A4	€ 24.955,65
	3- spese tecniche e generali compreso cassa e IVA	€ 557.000,00
	4- incentivi sulla progettazione	€ 55.775,98
	5- imprevisti ed arrotondamenti	€ 24.357,90
	6- contributi per attività di vigilanza	€ 975,00
	7- accantonamento ribasso spese tecniche (compreso contr. int. e IVA)	€ 16.296,04
	sommano B)	€ 1.094.160,43
	totale A)+B)	€ 5.335.000,00

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad € 4.240.839,57, al netto di Iva ed oneri previdenziali se dovuti sull'ammontare del corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo.

L'importo degli oneri per la sicurezza per i lavori è pari a € 117.576,24.

L'importo posto a base di gara per lavori comprende i costi della manodopera stimati in euro 1.135.080,24, come riportati nei computi del progetto definitivo.

Ai sensi dell'art. 95 co.10 del Codice dei contratti, l'operatore economico dovrà dichiarare, a pena di esclusione, in sede di presentazione dell'offerta, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per la Progettazione esecutiva gli oneri della sicurezza sono pari ad euro 0,00 (zero/00), considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il prezzo offerto dall'Appaltatore deve tenere conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dal Contratto, dal Capitolato speciale d'appalto, nonché dalle specifiche esecutive dell'opera così come indicate dalla corrispondente voce di Elenco dei Prezzi Unitari, unitamente agli oneri della sicurezza specifici propri di ogni singola lavorazione, che si ritengono ricompresi nella quota delle spese generali dell'Impresa.

Rimangono esclusi dal prezzo offerto i costi della sicurezza delle lavorazioni interferenti e quelli relativi all'eliminazione dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri di ogni singola lavorazione, così come rappresentati dal P.S.C.

Ai sensi dell'art. 23 comma 12 del D.lgs. 50/2016 l'offerente con la partecipazione alla gara d'appalto accetta incondizionatamente l'attività progettuale resa nel precedente livello di progettazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una



ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.lgs. 50/2016, il progetto esecutivo dovrà essere redatto in conformità al progetto definitivo approvato, alle prescrizioni indicate nei Pareri acquisiti ed alle migliorie offerte in sede di gara ed accettate dalla Commissione di gara, nel rispetto delle vigenti normative di legge e del quadro economico approvato.

3.2. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini qui di seguito indicati, come stabilito dagli artt. 15 e 22 del Capitolato Speciale d'Appalto, i cui contenuti sono da intendersi qui integralmente richiamati.

La durata complessiva dell'appalto è stabilita in:

- **90 (novanta) giorni** naturali e consecutivi per la redazione del progetto esecutivo;

- **551 (cinquecentocinquantuno) giorni** naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

3.3. REVISIONE PREZZI

Troverà applicazione l'art. 32 "Revisione Prezzi" del Capitolato speciale d'appalto:

Ai sensi dell'articolo 29 del D.L. 4/2022, al presente appalto si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106 comma 1 lett. a) primo periodo del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1.

In deroga all'articolo 106 comma 1 lett. a) quarto periodo del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari al 80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo.

La procedura e le clausole di revisione relative alla revisione dei prezzi da applicare al presente appalto sono compiutamente indicate nel citato art. 29 del D.L. 4/2022.

Sono comunque esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

I compensi per l'attività di progettazione, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenersi fissi e invariabili

3.4. MODIFICHE E/O VARIAZIONI CONTRATTUALI – REVISIONE PREZZI

Il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106 del Codice e comunque nei termini e nei limiti dalla legge, anche in ragione della clausola di revisione dei prezzi prevista dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla Legge n. 25 del 28/03/2022 e s.m.i. e tenuto conto altresì del disposto dell'art. 29 del D.L. n. 50/2022 conv. L. n. 91/2022, nei termini di cui al precedente punto 3.2.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI

PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla gara in forma singola o associata, purchè in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti.

Gli operatori economici ammessi alla presente procedura sono quelli indicati dall'articolo 45 del Codice dei contratti e, limitatamente ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, gli operatori economici sono ammessi secondo le disposizioni dell'articolo 46 del medesimo Codice, purché in possesso dei requisiti generali e speciali prescritti dal presente disciplinare di gara.

Gli operatori economici, persone fisiche o giuridiche, possono partecipare in forma singola o associata, ai sensi degli artt. 47 e 48 del Codice, costituendo RTI o consorzi ordinari di cui all'articolo 2602 del codice civile, anche in forma societaria, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, o impegnandosi a costituirli in caso di aggiudicazione.

I concorrenti in regime di raggruppamento temporaneo o consorzio devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando la quota di partecipazione e le prestazioni, le lavorazioni o le categorie assunte dai singoli operatori economici associati.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

È vietato:

- ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).
- al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale
- al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. I retisti non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto.

In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo lotto. In caso di



violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata a eludere la norma.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole. (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

N.B.: Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso dell'attestazione SOA, esclusivamente nell'ipotesi in cui l'offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione sufficienti per l'assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell'operatore economico cooptato, ai sensi dell'art. 92, comma 5, del Regolamento.

Per dette imprese cooptate è richiesto:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, da comprovare a valle dell'aggiudicazione, previa richiesta scritta della stazione appaltante;
- il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nella lettera d'invito, comunque in misura almeno pari

all'entità dei lavori ad esse affidate;

- che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una.

Gli eventuali operatori economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, fermo restando che qualora a fronte di verifica risultassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione.

Considerato che la presente procedura di affidamento ha ad oggetto un appalto integrato, i progettisti possono essere presenti nell'organico del soggetto esecutore ovvero essere presenti con le seguenti modalità:

- Progettisti in raggruppamento temporaneo con il soggetto esecutore.

Il raggruppamento temporaneo costituito ai fini del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'attività di progettazione è considerato di tipo verticale.

- Progettisti indicati.

Qualora il concorrente decida di indicare un progettista esterno senza costituzione di raggruppamento temporaneo, il contratto è stipulato esclusivamente fra il Comune di Pordenone e il concorrente qualora aggiudicatario in quanto il progettista indicato non assume la qualifica di concorrente.

Il concorrente che intenda incaricare progettisti esterni per lo svolgimento di servizi di architettura e di ingegneria, è tenuto ad indicarne il nominativo (in caso di professionista singolo o associato) o la ragione sociale (in caso di associazione professionale, società, consorzio od operatore economico di altra natura), dichiarando che intende coprire il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'attività di progettazione tramite ricorso ad operatore economico qualificato, di cui all'art. 46 comma 1 del D. Lgs.50/2016, o più operatori tra loro riuniti in raggruppamento temporaneo già costituito di cui alla lettera e).

Si segnala che il progettista indicato o raggruppato come mandante, costituito in una qualsiasi delle forme di cui all'art. 46 del codice, deve essere in possesso, oltre che dei requisiti speciali di cui all'art. 83 comma 1, anche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché possedere i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016, come stabiliti nel prosieguo del presente disciplinare di gara all'art. 6.

Pertanto, ciascun progettista indicato deve compilare e sottoscrivere l'ALLEGATO 2 bis, mentre se il progettista sarà raggruppato come mandante deve compilare e sottoscrivere il DGUE (ALLEGATO 2 e le dichiarazioni integrative e accettazione (ALLEGATO 3).

Si precisa che gli operatori economici incaricati del servizio di architettura e ingegneria in quanto mandanti del RTI o in quanto indicati dal concorrente sono gli operatori economici ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria indicati dall'articolo 46 del codice dei contratti.

5. REQUISITI GENERALI

L'operatore economico dovrà, a pena di esclusione:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e ss.mm.ii. Saranno altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma



16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165;

b) (Per tutte le tipologie di società e per i consorzi) essere iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura.

c) (In relazione alla specifica tipologia di operatore economico di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016) essere in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263.

L'esclusione opera anche nei confronti dei professionisti indicati quali componenti del gruppo di lavoro.

In caso di prestazioni rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'affidatario dell'incarico del Progetto Definitivo posto a base di gara non può partecipare ed essere affidatario del presente appalto, di eventuali rispettivi subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto la suddetta attività di progettazione. Non potranno altresì partecipare i soggetti controllati, controllanti o collegati, individuati con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 c.c., all'affidatario dell'incarico di progettazione, fermo restando quanto previsto ai sensi dell'ultima parte della succitata disposizione normativa. È tuttavia consentito ai soggetti suddetti, come statuito anche dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 5499 dell'1/7/2022, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui all'articolo 24 del Codice, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

Conformemente all'art. 47, comma 2, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 29.07.2021 n. 108, per perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, l'operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, deve produrre, con la presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra espresso determina l'esclusione dalla presente gara.

Costituisce inoltre causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra sintetizzato determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nonché dal PNC. Ai sensi dell'art. 47, comma 3, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La violazione dell'obbligo sopra sintetizzato determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge ed illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. I medesimi operatori economici sono altresì tenuti a trasmettere la relazione di cui al primo periodo alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In attuazione dell'art. 47 comma 4 ultimo capoverso gli Operatori Economici devono altresì impegnarsi in caso di aggiudicazione del contratto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. La percentuale d'incremento indicata deve essere assicurata con riferimento ad entrambe le tipologie.

Per il calcolo della percentuale d'incremento si rinvia alle Linee Guida adottate con decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021.

Le nuove assunzioni da destinare all'occupazione giovanile e femminile si identificano con il perfezionamento di contratti di lavoro subordinati disciplinati dal decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparative più rappresentative a livello nazionale.

Con riferimento alla parte dell'appalto relativa alla sola esecuzione dei lavori si deroga, rettificando quando indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'obbligo di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso connesse o strumentali all'occupazione femminile in quanto nel settore delle costruzioni il tasso di occupazione femminile è nettamente inferiore a quello prevalente nel sistema economico nazionale come rilevato dall'ISTAT per l'anno 2021.

Il rispetto dell'impegno sopra dichiarato sarà oggetto di specifica verifica di conformità da parte della stazione appaltante.

La violazione dell'art. 47, D.L. 31.5.2021 n. 77 convertito, con modificazioni, in L. 6.8.2021 n. 113, commi:

3 – mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile;

3-bis - mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente alla data di scadenza di presentazione delle offerte;

4-bis - mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzione di giovani comporta l'applicazione di penali commisurate alla gravità della violazione. In particolare, in caso di inadempimento totale, anche sotto il profilo temporale, è prevista una sanzione giornaliera commisurata all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, mentre in caso di inadempimento parziale essa è fissata in 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso, le predette penali non possono superare il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

NOTA BENE: Qualora l'operatore economico non sia tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e/o agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 dovrà comunque allegare ai documenti di partecipazione alla gara dichiarazione in tal senso, nelle forme di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei punti seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, comprovabili mediante i documenti indicati dalla Delibera Anac 464/2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24.10.2022, avviene attraverso l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale dell'Operatore Economico.

A tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili e saranno escluse le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;



- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Il concorrente ai fini della partecipazione dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale, sia con riferimento agli operatori economici sia con riferimento ai professionisti del Gruppo di lavoro, così dettagliati:

a) Requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) Per tutte le tipologie di società e per i consorzi iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di Pubbliche Amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA PROGETTAZIONE

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

L'Affidatario dovrà indicare in sede di offerta, compilando e sottoscrivendo digitalmente l'ALLEGATO 7 da inserire poi nella sezione della Busta Amministrativa della RdO on line 1.2.9, il gruppo di lavoro di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'incarico, che preveda al suo interno le seguenti professionalità:

- n.1 ingegnere/architetto capogruppo ed incaricato delle integrazioni tra prestazioni specialistiche;
- n.1 ingegnere strutturista, iscritto alla sezione A;
- n.1 professionista competente in impianti meccanici e termotecnici;
- n.1 professionista competente in impianti elettrici;
- n.1 professionista competente in acustica;
- n.1 professionista abilitato alla redazione di pratiche di prevenzione incendi;
- n.1 professionista abilitato alla mansione di "coordinatore della sicurezza".

È possibile che ciascuna figura professionale coincida con altre figure previste al precedente punto, purché sia in possesso delle necessarie qualifiche e abilitazioni.

Ciascun professionista del gruppo di lavoro sarà nominativamente responsabile dei servizi resi.

In caso di raggruppamento temporaneo di professionisti deve essere garantita nel gruppo di progettazione la presenza di un giovane professionista, che andrà indicato nominativamente nell'ALLEGATO 7 "composizione del gruppo di lavoro", pena esclusione dalla procedura di gara.



A dimostrazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale i professionisti costituenti il gruppo di lavoro devono compilare l'ALLEGATO 2 bis "Professionisti" che andrà poi inserito nella sezione 1.2.5 della Busta Amministrativa della RdO on line.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che **l'avvalimento non è ammissibile per i requisiti di idoneità professionale** di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti di idoneità professionale propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento, il cui perimetro applicativo resta quello dei requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente, così come richiesti nei documenti di gara.

In nessun caso sarà consentita, mediante attivazione del procedimento di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016, la sostituzione in corso di gara dei singoli professionisti del gruppo di lavoro, laddove venga riscontrato il mancato possesso in capo al singolo professionista dei titoli e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione dell'appalto, in conformità a quanto disposto dall'art. 24, commi 5 e 6, del D.lgs. 50/2016, che richiede l'indicazione dei nominativi dei professionisti iscritti ad albi che svolgeranno l'incarico, nonché delle rispettive qualificazioni, già in sede di presentazione dell'offerta. L'istituto di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 potrà pertanto essere utilizzato unicamente per chiarire il ruolo e i compiti effettivamente svolti dal singolo professionista debitamente qualificato e presente sin dall'inizio nella struttura operativa proposta ovvero per acquisire chiarimenti in merito al possesso da parte della struttura operativa originariamente indicata dal concorrente della necessaria qualificazione secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, in termini di adeguatezza del gruppo di lavoro esecutore del servizio.

Nel caso di RTI, la **mancata indicazione del nominativo del giovane professionista** abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della libera professione non potrà essere sanata attraverso il procedimento di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016.

N.B. Si precisa che, nel caso in cui l'operatore economico possieda l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, dovrà indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione, in possesso dei requisiti idoneità professionale sopra elencati. Nel caso in cui i soggetti facenti parte dello staff tecnico di progettazione non posseggano tali requisiti nonché nel caso in cui l'operatore economico non possieda l'attestazione rilasciata da una SOA per prestazioni di progettazione ed esecuzione, quest'ultimo dovrà indicare o associare progettisti in possesso dei requisiti come sopra esplicitati.

Si richiama quanto previsto al punto 5 quanto all'applicazione dell'art. 24, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

Copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Come previsto dall'art. 83, comma 4 lett. c) l'operatore economico che esegue la progettazione deve dimostrare il possesso di una polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali di livello adeguato.

Si rappresenta che, ai sensi dell'art. 5-bis del predetto articolo, l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico in corso di validità.



Qualora la polizza assicurativa sia di importo inferiore al valore dell'appalto per la progettazione (€ 92.840,95), il concorrente, a pena di esclusione, deve presentare tra la documentazione amministrativa l'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

Il possesso del requisito di capacità economica e finanziaria è dimostrando producendo a sistema, nella busta amministrativa (sezione 1.10) la polizza di assicurazione professionale, eventualmente corredata, a pena di esclusione, dal succitato impegno dell'assicurazione assicuratrice.

6.4. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - CAPACITA' TECNICO ORGANIZZATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO LA PROGETTAZIONE

Il concorrente comproverà il possesso dei requisiti di capacità tecnico organizzativa attraverso:

- a) Un elenco di **servizi di ingegneria e di architettura espletati antecedentemente all'avvio della procedura di gara**, relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID del lotto interessato indicate nelle successive tabelle e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia: E.20	I/c	2.000.485,66	2.000.485,66
Strutture: S.03	I/g	1.414.968,76	1.414.968,76
Impianti: IA.01	III7a	37.451,89	37.451,89
Impianti: IA.02	III/b	246.798,43	246.798,43
Impianti: IA.03	III/c	448.293,88	448.293,88

- b) Un elenco di **servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati antecedentemente all'avvio della procedura di gara**, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella del lotto interessato, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza I. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
Edilizia: E.20	I/c	2.000.485,66	800.194,26
Strutture: S.03	I/g	1.414.968,76	565.987,50
Impianti: IA.01	III7a	37.451,89	14.980,76
Impianti: IA.02	III/b	246.798,43	98.719,37
Impianti: IA.03	III/c	448.293,88	179.317,55

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

La comprova del requisito è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché le categorie/ID Opere e l'importo dei lavori.

Con riferimento ai precedenti punti 6.4 lett. a) e b), ai fini del raggiungimento dei requisiti di qualificazione si precisa che:

- per E.20 e S.03 ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (art. 8 del D.M. 17 giugno 2016);
- per la categoria "IMPIANTI" IA.01, IA.02 e IA.03 il criterio di cui all'art. 8 del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 verrà declinato come segue:
 - per la categoria IA.01 valgono anche le opere realizzate in categoria IA.02
 - per la categoria IA.03 valgono anche le opere realizzate in categoria IA.04

La Stazione Appaltante si riserva, avuto riguardo alle vigenti disposizioni in materia di semplificazione, di chiedere in qualsiasi momento gli originali dei documenti prodotti in copia conforme all'originale o eventuale documentazione comunque ritenuta utile, direttamente all'operatore economico interessato, il quale dovrà presentarla, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, a pena di esclusione, di regola a mezzo della piattaforma telematica. È altresì in facoltà della stazione appaltante chiedere chiarimenti in ordine alla documentazione tempestivamente presentata, da produrre entro un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, sempre attraverso la piattaforma telematica; nel caso in cui i chiarimenti non vengano presentati entro il termine assegnato o qualora la documentazione prodotta non sia in grado di chiarire quanto richiesto, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Il possesso dei predetti requisiti è autocertificato dall'operatore economico nel prospetto di cui agli allegati "ALLEGATO 5" e "ALLEGATO 6" reperibile nella cartella Allegati per Busta amministrativa, dell'area Allegati della Rdo rfq_49570 della Piattaforma Telematica, da compilare ed inserire, nell'area Form Busta Amministrativa della RDO online, previa sottoscrizione digitale del soggetto titolato a rappresentare il concorrente.

6.5. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE - PER GLI OPERATORI ECONOMICI CHE ESEGUONO I LAVORI

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dimostrato ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l'attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria prevalente e per l'intero importo dei lavori, secondo le disposizioni a tal fine dettate dall'art. 92 co. 1 del D.P.R. 207/2010.

6.6. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di raggruppamento costituito oppure di

un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- **PER LA PROGETTAZIONE – SPECIFICHE PER I PROGETTISTI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA**

I requisiti del D.M. 263/2016 di cui art. 6.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia, che svolga prestazioni concernenti servizi di ingegneria e architettura.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al par. 6.1 lett. b) deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

Il requisito relativo al possesso della copertura assicurativa di cui al par. 6.3 deve essere soddisfatto da ciascun componente il raggruppamento.

Il requisito dell'**elenco servizi** (cd analoghi) di cui al par. **6.4 lett. a)** deve essere posseduto come segue:

a) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale** (rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione) il requisito deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento.

b) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale** (rectius: quello in cui il mandatario esegue la prestazione principale ed i mandanti le prestazioni secondarie) ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

c) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** (rectius: quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie) il requisito deve essere posseduto, nel complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti della rispettiva sub-associazione.

Il requisito dei **due servizi di punta** di cui al **6.4 lett. b)** deve essere posseduto come segue:

a) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo orizzontale**, il requisito deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento. Si precisa che i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio;

b) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo verticale**, invece, ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria principale;

c) nell'ipotesi di **raggruppamento temporaneo misto** il requisito deve essere posseduto nel



complesso della sub-associazione orizzontale, sia dalla mandataria che dalle mandanti della rispettiva sub-associazione. Si precisa che i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

- **PER I LAVORI – SPECIFICHE PER GLI OPERATORI CON IDONEITA' PLURISOGGETTIVA**

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei di imprese di tipo verticale**, il componente indicato quale mandatario dovrà qualificarsi, conformemente a quanto prescritto dall'art. 92, comma 3 DPR 207/2010, interamente nella categoria prevalente mentre ciascuna mandante dovrà possedere i requisiti previsti per l'importo dei lavori/servizi della categoria che intende assumere. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente, ossia nel caso di subappalto necessario (qualificato) delle categorie scorporabili, l'operatore dovrà coprire con la propria qualifica anche l'importo dei lavori ricompresi nella categoria subappaltabile.

6.7. INDICAZIONI PER CONSORZI STABILI

PER I SERVIZI

I requisiti del D.M. 263/2016 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del decreto;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito relativo all'iscrizione dell'elenco del Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 151 del 5 agosto 2011 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo all'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica (art.2 L. 447/1995 – D.P.C.M. 31/03/1998) Istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (art. 21, comma 1 del D.lgs 42/2017) è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 comma 2 bis del Codice, è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

PER I LAVORI

Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all'art. 84, con il regolamento di cui all'art. 216,

comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 47, 83, co. 2, e 216, co. 14, del Codice dei Contratti, in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, co. 2, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati che verranno indicati senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Qualora non vengano indicate le consorziate esecutrici si riterrà che il Consorzio partecipi in proprio.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di **carattere tecnico professionale e di qualificazione** di cui al punto **6.3, 6.4 e 6.5** anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal punto 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

È ammesso il ricorso al subappalto per la totalità delle prestazioni contrattuali relative ai lavori ed ai servizi, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 1, del Codice *come modificato dall'art. 49, comma 1, lett. b), sub. 1, della Legge n. 108 del 2021*. Pertanto, pur non sussistendo un limite percentuale di subappaltabilità, ai sensi del predetto articolo non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

Per quanto concerne i servizi di ingegneria e architettura oggetto del presente affidamento è ammesso il subappalto nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, purché se ne faccia espressa menzione, indicando le parti del servizio che si intendono affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Il concorrente, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara ai sensi degli artt. 31 comma 8 (come modificato dall'art. 10 comma 1 L. 238/2021) e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti "*Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria*", a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge.

Per quanto riguarda i lavori, il concorrente indica all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9.GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria pari a Euro 84.816,79 (pari al 2% dell'importo base della procedura stimato in € 4.240.839,57) deve essere prestata, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 232/2007, la cauzione può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione regionale; il valore deve essere al corso del giorno del deposito.

Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa dovrà essere costituita mediante versamento a favore dell'Ente da effettuarsi tramite il sistema "pagoPA" contattando i referenti indicati a pg. 1 del presente disciplinare.

In caso di prestazione della garanzia sotto forma di fideiussione la stessa deve essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria (art.93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. adottati con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19/01/2018 (Regolamento con cui si adottano gli schemi di



contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 pubblicato in GU Serie Generale n.83 del 10-04-2018 - Suppl. Ordinario n. 16). La garanzia provvisoria dovrà:

- avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile;
 - c) la piena operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo d'impresе, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo (art. 93 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazioni antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (art. 93 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

La Stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente allo svincolo della garanzia e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al ricorrere delle seguenti ipotesi (art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):

- a) del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
- b) si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al punto a), anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- c) del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto a), per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- d) del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti a) e b), per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- e) del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a), b), c) e d), per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1, o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;



- f) del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Nel caso di RTP orizzontale, per poter fruire del beneficio della riduzione della garanzia, tutti i professionisti facenti parte del raggruppamento dovranno presentare la documentazione/autocertificazione di cui sopra. In caso di partecipazione in RTP verticale, nel caso in cui solo alcuni tra i professionisti che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascun soggetto raggruppato e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui alla lettera f) dell'art. 46 del Codice, il concorrente potrà godere della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo costituisce elemento essenziale per la formulazione dell'offerta ed è pertanto obbligatorio.

L'obbligatorietà del sopralluogo è dovuta alla particolarità del cantiere, dettata dalla circostanza che una parte dei lavori da effettuarsi si dovranno svolgere nell'archivio storico sito al piano interrato dello stabile, dove rimarranno in loco gli armadi compatibili e il loro contenuto.

Diventa dunque indispensabile che i partecipanti valutino attentamente sul posto l'organizzazione dei lavori da eseguire, adottando ogni misura per evitare danni ai beni conservati.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla Stazione appaltante, almeno 7 giorni prima della del termine fissato per la presentazione delle offerte, attraverso l'apposita area "Messaggi" della RDO on line, una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome e relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo e per conto di quale operatore economico. Data e luogo del sopralluogo saranno comunicati con almeno 2 giorni di anticipo. Gli incaricati dovranno presentarsi al sopralluogo muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico o da soggetto munito di apposita delega del legale rappresentante con allegata copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

Nei casi di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato di una delle imprese partecipanti al raggruppamento, GEIE, consorzio o aggregazione di cui sopra.

Al sopralluogo gli incaricati dovranno consegnare copia dell'apposito Modello in Allegato 9 alla presente lettera di invito, precompilato con i dati del soggetto interessato e corredato dalla documentazione attestante i poteri di rappresentanza. Detto Modello verrà sottoscritto anche dalla Stazione appaltante a conferma dell'avvenuto sopralluogo e dovrà quindi essere inserito nell'area "RISPOSTA BUSTA AMMINISTRATIVA" della RDO online.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 621 del 30.12.2022 *Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link* <https://www.anticorruzione.it>

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e l'ulteriore documentazione richiesta dagli atti di gara, deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nella piattaforma, a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 52 MB per singolo file ma è consigliato di caricare allegati di 2MB o di dimensione inferiore. La Piattaforma non consente il caricamento di File con le seguenti estensioni: .bin, .exe, .dll, .pif, .bat, .cmd, .com, .htm, .html, .msi, .js, .json, .reg.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“**OFFERTA**” è composta da:

- A – BUSTA AMMINISTRATIVA contenente la **Documentazione amministrativa**
- B – BUSTA TECNICA contenente l'**Offerta tecnica**,
- C – BUSTA ECONOMICA contenente l'**Offerta economica**.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

L'operatore economico ha facoltà di inserire a Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda. Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, o corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Per gli operatori economici non aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione

europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000, nonché degli artt. 22, 23-bis, 23-ter e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce nella Piattaforma, nella sezione Busta amministrativa, la seguente documentazione:

- forma di partecipazione (ALLEGATO 1);
- eventuale procura;
- dichiarazione Titolare effettivo (ALLEGATO 1bis);
- DGUE elettronico (ALLEGATO 2);
- dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara (ALLEGATO 3);
- documentazione in caso di avvalimento di cui all'art. 7 (tra cui l'ALLEGATO 4);
- elenco servizi di ingegneria ed architettura (ALLEGATO 5);
- servizi di punta (ALLEGATO 6);
- dichiarazione composizione gruppo di lavoro (ALLEGATO 7);
- PASSOE;
- copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- imposta di bollo (ALLEGATO 8);
- documentazione per i soggetti associati di cui al punto 6.6 e 6.7;
- garanzia provvisoria;
- dichiarazione di avvenuto Sopralluogo (ALLEGATO 9);
- (se del caso) statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "allegati generici".

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

A. EVENTUALE PROCURA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Il concorrente indica i propri dati identificativi (carica sociale, ragione sociale, codice fiscale, sede,..), il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20, la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e di aver versato il contributo a favore dell'ANAC. Se del caso allega la procura.

In caso di partecipazione in consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi



(carica sociale, ragione sociale, codice fiscale, sede...) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzata, tipologia di raggruppamento, quota di partecipazione, descrizione della parte del servizio che sarà eseguita da ciascuna impresa). Se del caso allega copia dell'atto costitutivo e dello statuto.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il concorrente presenta altresì le dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara, di cui all'ALLEGATO 3, il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Le dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega copia conforme all'originale della **procura** oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Le dichiarazioni sono presentate nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72

B. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato 2. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

C. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

C. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE ALLEGATO 2 a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento del soggetto ausiliario ALLEGATO 4;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

D. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;



- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti delle prestazioni oggetto del contratto, ovvero della percentuale delle stesse, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15. OFFERTA TECNICA – MASSIMO 70 PUNTI (PROPORRE QUESTI CRITERI)

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO on line la documentazione per la presentazione dell'offerta tecnica è relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di seguito precisati.



La mancata presentazione dell'offerta tecnica relativa ai diversi criteri non costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara ma comporta esclusivamente la valutazione pari a 0 (zero) punti per lo specifico elemento ponderale.

L'offerta tecnica comunque non dovrà recare, **a pena di esclusione**, alcun riferimento al prezzo offerto ovvero agli elementi che consentano di desumere l'offerta economica.

L'offerta tecnica costituirà parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto che verrà sottoscritto: conseguentemente le indicazioni e descrizioni contenute nella presente lettera di invito dovranno intendersi automaticamente sostituite con quelle offerte dal concorrente aggiudicatario. Le proposte migliorative offerte non avranno in alcun caso effetto sull'offerta economica che resta fissa e invariata. In ogni caso, il concorrente riconosce che quanto offerto è adeguatamente remunerato dal prezzo complessivo offerto.

Si precisa che, qualora i campi (cd. parametri) previsti nelle sezioni configurate a Portale non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente Disciplinare di gara deve essere prodotta utilizzando la sezione "allegati generici".

Nell'area "Risposta Busta Tecnica" della RDO online dovrà essere inserita la documentazione relativa agli elementi di valutazione dell'offerta tecnica e criteri motivazionali di seguito precisati.

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ELEMENTO DI VALUTAZIONE A – MERITO TECNICO E PROGETTAZIONE punteggio massimo 16 punti
MODALITÀ PRESENTAZIONE ^{DI}	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente, al fine di ottenere il punteggio nel presente elemento di valutazione, deve fornire 1 relazione in cui illustra n. 2 servizi espletati precedentemente l'invio della lettera d'invito, che dimostri la sua capacità a realizzare la progettazione richiesta, nel rispetto delle sotto riportate indicazioni.

Si precisa che dovranno essere presentati, a scelta del concorrente:

- n. 2 servizi riguardanti l'intera prestazione di progettazione fino all'esecutivo per n. 2 distinti interventi.

Si precisa, inoltre, che almeno n. 1 servizio (completo o parziale) deve essere pertinente con il servizio richiesto.

La relazione dovrà contenere:

- la denominazione dei progetti/interventi;
- il committente;
- la destinazione d'uso dell'immobile;
- il luogo di esecuzione;
- le date di inizio e di fine della prestazione;
- l'importo dei lavori e le classi e categorie nelle quali si suddivide l'intervento;
- il livello di progettazione eseguito;
- l'importo contrattuale del servizio;



- la precisazione se si tratta di incarico individuale o svolto in raggruppamento (in quest'ultimo caso indicare le quote di partecipazione al raggruppamento);
- gli estremi di verifica o validazione del progetto o idonea dichiarazione del committente di buona esecuzione del servizio;
- la descrizione sintetica del progetto anche con immagini del modello realizzato, con l'evidenza di eventuali soluzioni innovative introdotte, con l'indicazione delle eventuali criticità emerse nel corso della realizzazione delle opere progettate, le risoluzioni adottate ed altri elementi ritenuti salienti.

La suddetta relazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- **massimo n. 4 (quattro) facciate in formato A4 per ogni singolo servizio espletato,**
- **scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti,**
- **massimo 40 righe per facciata.**

Oltre alla relazione è consentito presentare, per ciascuno dei due servizi, **massimo n. 2 tavole in formato A3 per la rappresentazione grafica degli interventi** (disegni, documentazione fotografica e fotorendering).

Non verranno prese in considerazione, nè valutate dalla Commissione giudicatrice ulteriori schede formato A3 o formato A4 oltre al massimo consentito per ogni servizio.

La documentazione dovrà essere relativa ad incarichi svolti effettivamente dal concorrente ovvero, in caso di costituendo raggruppamento, da uno o più dei soggetti facenti parte del raggruppamento medesimo.

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

CRITERI MOTIVAZIONALI

La Commissione nella valutazione dell'elemento A terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. grado di pertinenza rispetto alle opere da progettare in termini di destinazione funzionale;
2. servizi eseguiti con lo scopo di ottimizzare il costo globale di costruzione;
3. rispondenza del servizio agli obiettivi della Stazione appaltante.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Elemento B “ QUALITA’ NELLA GESTIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE” - punteggio massimo 20 punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

L'elemento di valutazione B è suddiviso nei seguenti sub-elementi:

- **SUB-ELEMENTO B.1 – Merito tecnico gestione del cantiere**
punteggio massimo attribuibile **8 punti**.



Il concorrente ai fini della valutazione del presente sub elemento dovrà presentare una relazione nella quale descrivere come ha impostato e gestito un massimo di n. 2 cantieri, analoghi per tipologia e dimensione a quello oggetto della presente procedura, avviati e conclusi nell'ultimo decennio ritenuti significativi per dimostrare la capacità tecnica e gestionale dell'operatore economico.

La suddetta relazione deve essere costituita da una scheda in formato A4 per ogni cantiere presentato contenente le seguenti informazioni:

- una descrizione sommaria dell'intervento che specifichi ubicazione e destinazione d'uso;
- l'indicazione del committente,
- l'importo dei lavori a base di gara,
- categorie e classifiche SOA delle opere realizzate,
- la data di inizio e fine dei lavori come desunti dal certificato di collaudo/certificato regolare esecuzione;
- la durata dei lavori a base di gara come desunta dal capitolato speciale d'appalto;
- la durata effettiva dei lavori come desunto dal certificato di collaudo;
- l'incremento/riduzione percentuale dell'importo dei lavori, al lordo del ribasso offerto in sede di gara, rispetto l'importo a base di gara

Ciascuna scheda dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- **massimo n. 2 (due) facciate in formato A4,**
- **scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti,**
- **massimo 40 righe per facciata.**

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

CRITERI MOTIVAZIONALI

La Commissione nella valutazione dell'elemento B.1 terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. Rispetto della durata dei lavori;
2. Minore scostamento percentuale dell'importo dei lavori relativi al cantiere progressivo rispetto all'importo posto a base della presente procedura di gara;
3. Importo complessivo delle opere;
4. Coerenza delle categorie e classifiche SOA delle opere realizzate rispetto alle opere da realizzare.

SUB-ELEMENTO B.2 – Logistica di Cantiere

punteggio massimo attribuibile 12 punti

Il concorrente ai fini della valutazione del presente elemento dovrà esporre, in modo chiaro e sintetico, i principi, i criteri e le scelte organizzative volte a minimizzare l'impatto del cantiere nel contesto circostante.

A tal fine il concorrente dovrà redigere una relazione metodologica che espliciti l'organizzazione dei flussi di mezzi e personale all'interno e all'esterno dell'area di cantiere, le attrezzature impiegate, gli approvvigionamenti, la movimentazione del materiale impiegato, e quant'altro ritenuto rilevante a parere del concorrente, tenendo conto della presenza

dell'archivio storico situato nel piano interrato, di cui andrà mantenuta la funzionalità e ipotizzando un cronoprogramma che ottimizzi le attività di cantiere.

La suddetta relazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- **massimo n. 2 (due) facciate in formato A4,**
- **scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti,**
- **massimo 40 righe per facciata.**

Oltre alla relazione è consentito presentare massimo **1 (una) tavola** esplicativa nel formato massimo A2 contenente tabelle, grafici e/o disegni illustrativi e riepilogativi di quanto riportato nella relazione metodologica.

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

CRITERI MOTIVAZIONALI

La Commissione nella valutazione dell'elemento B.2 terrà conto dei seguenti criteri motivazionali posti in ordine decrescente d'importanza:

1. organizzazione operativa di cantiere, con specifico riferimento allo svolgimento delle attività lavorative (approvvigionamenti stoccaggio materiali, trasporto a scarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro) che consentano una continuità operativa nel contesto di coesistenza dell'archivio storico;
2. modalità di coordinamento e raccordo con il RUP e il DL sulle interferenze con le attività svolte, anche in considerazione di eventuali criticità della viabilità circostante e di eventuali cantieri limitrofi;
3. Modalità di monitoraggio in corso d'opera dell'avanzamento lavori, verifica continua del rispetto del cronoprogramma attuativo, modalità di condivisione dell'avanzamento con RUP e con la Direzione Lavori.

3. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ELEMENTO C – “MIGLIORIE AL PROGETTO DEFINITIVO” punteggio massimo 24 punti
MODALITÀ PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente dovrà presentare una relazione in cui illustra le proposte migliorative al Progetto Definitivo approvato, sotto il profilo architettonico ed impiantistico, con le risorse disponibili per l'importo dei lavori e attuabili dal punto di vista tecnico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di CAM e nel rispetto del principio del DNSH.

Le migliorie dovranno riguardare in particolare:

- le caratteristiche tecniche della coibentazione termica di facciate e copertura
- l'aumento del rendimento stagionale della pompa di calore
- le caratteristiche tecniche della riflettanza solare dell'impermeabilizzazione della copertura (Cool Roofs)
- le prestazioni dei serramenti
- le caratteristiche estetiche/funzionali dei controsoffitti.



Per ciascuna miglioria adottata dovranno essere descritti gli obiettivi di miglioramento previsti, a parità di prezzo complessivo dell'appalto, e ogni miglioria dovrà essere corredata da una dichiarazione d'impegno del soggetto titolato a rappresentare il concorrente che, in caso di aggiudicazione, si impegna a progettare e realizzare gli interventi di miglioramento offerti.

Il concorrente, al fine di ottenere un punteggio per il criterio di valutazione C "MIGLIORIE AL PROGETTO DEFINITIVO", deve allegare una relazione dove descrive le migliorie che verranno adottate e gli obiettivi di miglioramento previsti, a parità di prezzo complessivo dell'appalto, corredata da una dichiarazione d'impegno del soggetto titolato a rappresentare il concorrente che, in caso di aggiudicazione, si impegna a progettare e realizzare gli interventi di miglioramento offerti.

La suddetta relazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- **massimo n. 1 (una) facciata in formato A4 per ogni elemento migliorativo presentato,**
- **scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti,**
- **massimo 40 righe per facciata.**

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

Oltre alla relazione è consentito presentare:

- elaborati illustrativi e/o tavole grafiche che serviranno ad illustrare quanto già descritto nella relazione: tale elaborati devono constare al massimo di 3 grafici in formato non superiore all'A3;
- eventuali schede tecniche dei prodotti proposti, i certificati di qualità, ove esistenti, ed i calcoli che illustrino i benefici qualitativi, in particolare sul piano manutentivo e gestionale, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte.

Gli allegati sopra descritti non potranno proporre elementi aggiuntivi rispetto a quanto descritto nella relazione tecnica. Eventuali scostamenti non verranno valutati dalla Commissione.

CRITERI MOTIVAZIONALI

Ai fini della valutazione del presente elemento C, la Commissione terrà conto dell'impegno presentato dal concorrente e della descrizione della miglioria e degli obiettivi di miglioramento dallo stesso indicati nella relativa relazione, attribuendo il relativo punteggio una volta valutata l'efficacia e l'ammissibilità tecnica delle migliorie proposte secondo i seguenti aspetti:

- il grado di approfondimento delle soluzioni descritte;
- l'efficacia e l'ammissibilità tecnica delle migliorie proposte;
- l'originalità e l'innovatività delle proposte;
- l'adeguatezza sotto il profilo economico e gestionale delle proposte, anche ai fini della futura manutenzione.

Si evidenzia peraltro che gli elementi migliorativi, verranno valutati premiando le proposte secondo il seguente ordine decrescente di importanza:

- le caratteristiche tecniche della coibentazione termica di facciate e copertura punteggio massimo attribuibile 6 punti;
- l'aumento del rendimento stagionale della pompa di calore



- punteggio massimo attribuibile 5 punti
- le caratteristiche tecniche della riflettanza solare dell'impermeabilizzazione della copertura (Cool Roofs)
punteggio massimo attribuibile 5 punti.
- le prestazioni dei serramenti
punteggio massimo attribuibile 4 punti
- le caratteristiche estetiche/funzionali dei controsoffitti
punteggio massimo attribuibile 4 punti

4. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ELEMENTO D – PROGRAMMA MANUTENTIVO E GESTIONALE DEGLI ELEMENTI DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI – punteggio massimo 10 punti
MODALITÀ PRESENTAZIONE	Documento in formato .pdf sottoscritto digitalmente dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente ai fini della valutazione del presente elemento dovrà presentare una relazione nella quale esporrà, in modo chiaro e sintetico, le modalità con cui saranno svolte le attività manutentive dei manufatti e degli impianti installati, evidenziando l'efficacia delle scelte effettuate in termini di facilità di intervento, contenimento dei tempi e dei costi per la loro gestione.

Sarà premiata l'estensione della garanzia dei prodotti forniti oltre l'anno.

La suddetta Relazione dovrà essere:

- **massimo n. 2 (due) facciate in formato A4,**
- **scrittura in carattere Arial, corpo non inferiore a 11 punti,**
- **massimo 40 righe per facciata.**

Oltre alla relazione è consentito presentare massimo **1 (una) tavola** esplicativa nel formato massimo A2 contenente tabelle, grafici e/o disegni illustrativi e riepilogativi di quanto riportato nella relazione metodologica.

L'eventuale superamento dei limiti di ampiezza sopra dettagliato comporterà la mancata valutazione, ai fini del giudizio della Commissione e della relativa attribuzione di punteggio, delle parti eccedenti il limite stabilito.

CRITERI MOTIVAZIONALI

La Commissione nella valutazione dell'elemento D terrà conto delle soluzioni proposte, attribuendo il punteggio secondo i seguenti aspetti:

- il grado di approfondimento delle soluzioni descritte;
- le soluzioni che garantiscano una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, una flessibilità funzionale, un adeguato livello di sicurezza e funzionamento;
- le soluzioni che comportino una facilità di manutenzione e rimontaggio delle componenti nonché l'utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento richiesto;
- le soluzioni che prevedono impianti a basso consumo, di carattere innovativo, pensate per la specifica destinazione d'uso degli ambienti.

16. OFFERTA ECONOMICA – ELEMENTO E – MASSIMO 30 PUNTI

Il concorrente, all'interno dell'area "Risposta Economica" della RDO on line (a cui si accede cliccando sul link "Risposta Busta Economica"), dovrà inserire quanto di seguito indicato:

1. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	"Predisposizione della Busta economica digitale" mediante l'inserimento a video del ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara. Punteggio massimo: 30 Punti
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Inserimento del ribasso percentuale offerto nell'apposita Sezione.

Il concorrente dovrà inserire a video, **a pena di esclusione**, all'interno dell'area Risposta Busta Economica, il ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara al netto degli oneri previdenziali e dell'Iva.

Detto ribasso deve essere espresso fino alla terza cifra decimale.

L'importo di contratto sarà disposto sulla base del ribasso percentuale inserito dal concorrente a video per la predisposizione della Busta Economica.

Sono inammissibili offerte economiche plurime o che superino l'importo a base d'asta.

2. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	Dichiarazioni per offerta economica redatta utilizzando il modello in Allegato E.1
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE	Documento <u>sottoscritto digitalmente</u> dal soggetto titolato a rappresentare il concorrente

Il concorrente, a pena di esclusione, deve dichiarare:

- i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- l'ammontare dei propri costi della manodopera di cui all'articolo 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il concorrente deve inoltre dichiarare:

- di aver controllato le voci e le quantità riportate nei computi metrici estimativi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali e di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

AVVERTENZE



Si precisa che **tutta la documentazione** da inserire nelle buste di risposta amministrativa, tecnica ed economica di cui ai punti 6, 7, 8 del presente documento **dovrà essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il concorrente stesso e precisamente:

- nel caso di concorrente con identità plurisoggettiva non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta, dal legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria ovvero del Consorzio ordinario o GEIE;
- nel caso di consorzio di cui all'articolo 46, lettera f) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal legale rappresentante o procuratore del consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese di cui all'art. 45 lettera f) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, co. 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modifiche dalla Legge 9 aprile 2009 n.33:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Qualora i poteri del sottoscrittore non risultino dal certificato della C.C.I.A.A. (esempi: procura non iscritta nel certificato; nomina ad una carica sociale con attribuzione di poteri di rappresentanza non ancora riportata nel certificato), il concorrente dovrà produrre:

- a) in caso di procura generale o speciale: scansione della procura notarile;
- b) in caso di nomina ad una carica sociale: scansione del verbale della delibera dell'Organo sociale preposto.

La relativa procura dovrà essere inserita nell'Area generica allegati all'interno della busta dell'offerta economica.

Come da dichiarazione di cui all'Allegato 3 "Dichiarazioni integrative" già prodotta in fase di prequalifica, **l'offerta sarà vincolante per 180 giorni** dalla scadenza del termine fissato per la sua presentazione e il concorrente si impegna a mantenerla valida anche per un termine superiore, strettamente necessario alla conclusione della procedura, in caso di richiesta da parte della Stazione appaltante.

Una volta espletate le attività di predisposizione della Busta Economica digitale, il concorrente dovrà:

- i. cliccare su "Invia risposta" per trasmettere la propria offerta economica;
- ii. cliccare su "OK" per confermare l'invio.

17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata in modo unitario secondo il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, lett. b) del Codice. In particolare, per la valutazione degli elementi qualitativi e quantitativi, si farà riferimento alle metodologie indicate nelle Linee guida n. 2 dell'ANAC di attuazione del

Codice, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n.1005 del 21 settembre 2016, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio di 100 punti, di cui massimo 70 punti per la qualità dell'offerta e massimo 30 punti per l'offerta economica:

ELEMENTO	CODICE ELEMENTO	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	A, B1, B2, C, D	70
OFFERTA ECONOMICA	E	30
TOTALE		100

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

La valutazione delle offerte sarà svolta in base agli elementi di seguito riassunti:

	Elemento di valutazione	sub elemento di valutazione		Punti sub elemento	Punti elemento
A	MERITO TECNICO E PROGETTAZIONE				16
B	QUALITA' NELLA GESTIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE	B.1	Merito tecnico gestione del cantiere	8	20
		B.2	Logistica di cantiere	12	
C	MIGLIORIE AL PROGETTO DEFINITIVO				24
D	PROGRAMMA MANUTENTIVO E GESTIONALE DEGLI ELEMENTI DELL'EDIFICIO E DEGLI IMPIANTI				10
E	OFFERTA ECONOMICA				30
	TOTALE PUNTI				100

18 - METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

18.1 Il **calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa** verrà effettuato mediante applicazione del metodo aggregativo-compensatore, di cui al paragrafo VI.1 delle linee Guida n. 2 di attuazione del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. recante "offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'autorità Nazionale Anti corruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 e aggiornate al D.lgs. 56/2017 con Delibera del Consiglio n.424 del 2 maggio 2018 con la seguente formula :

$$P_i = \sum [W_i * V_{ai}] / n$$

dove:



P_i = Punteggio dell'offerta i -esima

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V_{ai} = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.

Il coefficiente V_{ai} pari a 0 (zero) in corrispondenza della prestazione minima possibile e pari a 1 (uno) in corrispondenza della prestazione massima offerta.

Il punteggio per ciascun elemento di valutazione e per la successiva riparametrazione sarà arrotondato alla terza cifra decimale. Eventuali arrotondamenti del terzo decimale dovranno essere di tipo matematico: se il quarto decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata sommando i punteggi ottenuti in ogni elemento dal singolo concorrente.

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. Nel caso di più offerte che riportino un punteggio complessivo uguale, l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio in relazione all'offerta tecnica. Al permanere della parità, si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario mediante sorteggio pubblico.

La Commissione giudicatrice, nella valutazione di ogni elemento e/o sub-elemento e relativa attribuzione dei coefficienti V_{ai} terrà conto dei criteri motivazionali indicati per ciascun elemento di valutazione.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a tre, il coefficiente per ciascuno degli elementi e sub elementi di valutazione suddetti verrà attribuito mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie" a ciascun concorrente per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione, secondo il seguente procedimento: una volta terminati i "confronti a coppie", secondo le linee guida n. 2 paragrafo V, la Commissione provvederà a sommare i valori attribuiti per ciascuno degli elementi e sub elementi di valutazione assegnati ai concorrenti da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a tre, il coefficiente per ciascuno degli elementi e sub elementi suddetti verrà attribuito effettuando la media dei coefficienti variabili tra zero ed uno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascun concorrente per ciascuno degli elementi e sub elementi di valutazione. In tal caso la valutazione avverrà con attribuzione di un giudizio da parte dei singoli commissari che varierà da "eccellente", "ottimo", "buono", "discreto", "modesto", "assente/irrelevante", in base ai seguenti parametri:

Valutazione	Coefficiente	Criterio di giudizio
Eccellente	1,0	Si esclude la possibilità di offerte migliori
Ottimo	0,8	Aspetti positivi dell'offerta elevati di ottima rispondenza al contesto
Buono	0,6	Aspetti positivi dell'offerta evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	0,4	Aspetti positivi dell'offerta apprezzabilmente di qualche



		pregio
Modesto	0,2	Appena sufficiente
Assente/Irrilevante	0,0	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascuno degli elementi e sub elementi di valutazione da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le media provvisorie prima calcolate.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per quanto riguarda l'elemento E "Offerta economica" (percentuale di ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara) verrà utilizzato il metodo cosiddetto "bilineare", secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino ad un valore soglia, per poi flettere e crescere ad un ritmo molto limitato.

Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo:

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) = X (A_i / A_{\text{soglia}})$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A_{\text{soglia}}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
 A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
 A_{soglia} = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
 X = 0,85
 A_{max} = valore del ribasso più conveniente

18.4 RIPARAMETRAZIONE DEI PUNTEGGI ASSEGNATI

I riparametrazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, se nel singolo elemento nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Il riparametrazione - Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorre dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, anche avvalendosi qualora lo reputi necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.



E' facoltà del concorrente allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo, utilizzando a tal fine l'allegato 7 Fac-simile giustificazioni dell'offerta. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Ove sussistano i presupposti di cui all'art. 97 co. 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il RUP potrà avvalersi della Commissione giudicatrice che, previa sospensione della procedura di gara, procederà alla valutazione della congruità delle offerte.

In tal caso, la Stazione appaltante richiederà per iscritto all'offerente la presentazione, con le modalità di cui all'art. 2, delle spiegazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

Qualora le giustificazioni siano considerate non sufficienti a giustificare quanto richiesto all'art. 97 co. 5, la Stazione appaltante potrà dichiarare l'esclusione dell'offerta.

Procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte per le quali sussista quanto disposto dal medesimo art. 97 co. 3 fino all'identificazione della migliore offerta non anomala.

La Stazione appaltante, al termine della verifica di congruità, comunicherà i risultati della verifica, l'eventuale assunzione di provvedimenti di esclusione e l'aggiudicazione.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUP si riserva di avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando



i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.



Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati ai seguenti link:

- <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/04/13G00104/sq>
- <https://www.comune.pordenone.it/it/comune/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/piano-triennale/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-la-trasparenza-2022-2024>
- <http://albopretorio.regione.fvg.it/ap/archivioatti/pordenone?avanzata=true&btsubmit=cerca&tipo=4543&dataDa=01%2F02%2F2014&dataA=20%2F03%2F2014&testo=&numeroAtto=51&ufficio=&btsubmit1=cerca&ordinamento=0&nxpag=10>

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità: richiesta inviata tramite l'area Messaggi della Rdo.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Trieste.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto di appalto e per le quali non sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. E' esclusa la competenza arbitrale.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno depositati nel portale <https://eappalti.regione.fvg.it> e trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall'Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto della normativa vigente unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto d'appalto.

Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è Comune di Pordenone, rappresentato dal Sindaco pro tempore, con sede in Corso Vittorio Emanuela II, 64 – 33170 Pordenone, tel. 0434.392270, email segreteria.sindaco@comune.pordenone, pec comune.pordenone@certgov.fvg.it



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 è Sistema Susio S.r.l., con sede in via Pontida n° 9, 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), tel. 02 92 345 836, email info@sistemasusio.it, pec info@pec.sistemasusio.it

I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d'accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990 che potrebbe comportare l'eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti alla gara così come pure l'esigenza dell'Amministrazione di accertamento dei requisiti dichiarati in sede di gara o comunque previsti per legge.

Allegati:

- forma di partecipazione (ALLEGATO 1);
- eventuale procura;
- DGUE elettronico (ALLEGATO 2);
- DGUE Professionisti (ALLEGATO 2 bis);
- dichiarazioni integrative e accettazione delle condizioni generali di partecipazione alla gara (ALLEGATO 3);
- dichiarazioni del soggetto ausiliario (ALLEGATO 4) ;
- elenco servizi di ingegneria ed architettura (ALLEGATO 5);
- servizi di punta (ALLEGATO 6);
- dichiarazione composizione gruppo di lavoro (ALLEGATO 7);
- assolvimento imposta di bollo (ALLEGATO 8)
- dichiarazione di avvenuto Sopralluogo (ALLEGATO 9)
- dichiarazioni SEGRETI COMMERCIALI (ALLEGATO 10).
- Modello Dichiarazioni per offerta economica (ALLEGATO E.1).

**Il Funzionario Amministrativo P.O.
dott.ssa Michela Baldissera**
documento sottoscritto con firma digitale
ex D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.